

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2749/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alla diminuzione del prelievo applicabile, a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974, a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 23 del regolamento citato prevede che, per le campagne di commercializzazione successive a quella 1972/1973, l'importo della diminuzione del prelievo, applicabile alle importazioni per via marittima in Italia, di cereali foraggeri sarà fissato dal Consiglio contemporaneamente ai prezzi per ciascuna campagna di commercializzazione ;

considerando che, al fine di consentire l'adattamento del mercato italiano al regime comune, occorre instaurare una degressività di tale importo ripartita nelle cinque campagne a partire da quella 1973/1974,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

*Articolo 1*

All'importazione per via marittima di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e di miglio nella Repubblica italiana durante la campagna di commercializzazione 1973/1974, detto Stato membro può diminuire il prelievo di un importo di 6 unità di conto per tonnellate. Questo importo è successivamente ridotto di 1,50 unità di conto all'inizio di ciascuna delle quattro campagne successive.

*Articolo 2*

1. Il regolamento (CEE) n. 1359/73 del Consiglio, del 15 maggio 1973, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile, a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/1974, a talune importazioni di cereali foraggeri nella Repubblica italiana <sup>(2)</sup>, è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MARCORA

<sup>(1)</sup> Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 32.